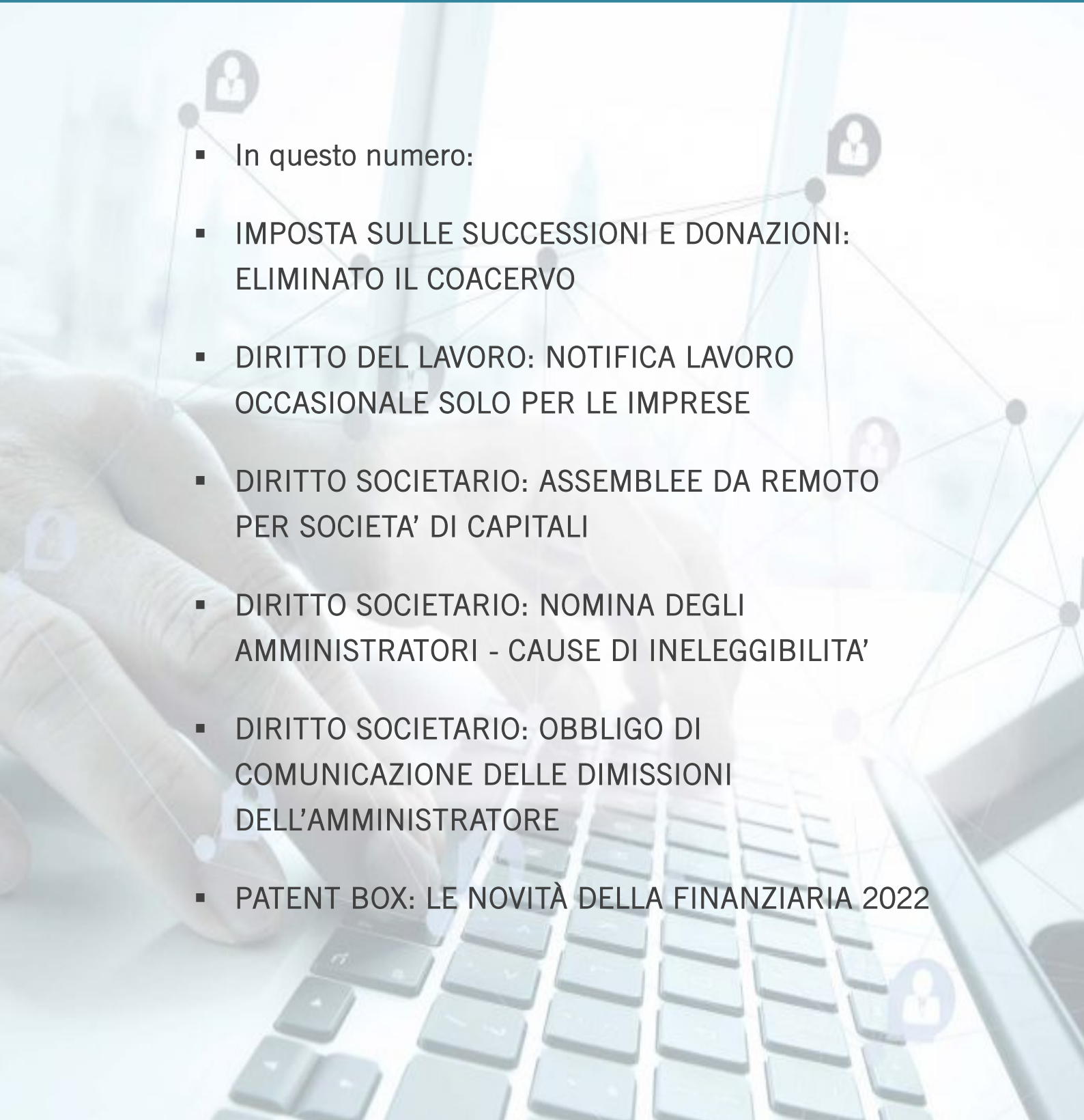


BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 2-2022 - Venerdì 21 Gennaio 2022

- 
- In questo numero:
 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI: ELIMINATO IL COACERVO
 - DIRITTO DEL LAVORO: NOTIFICA LAVORO OCCASIONALE SOLO PER LE IMPRESE
 - DIRITTO SOCIETARIO: ASSEMBLEE DA REMOTO PER SOCIETA' DI CAPITALI
 - DIRITTO SOCIETARIO: NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI - CAUSE DI INELEGGIBILITA'
 - DIRITTO SOCIETARIO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE
 - PATENT BOX: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2022

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI: ELIMINATO IL COACERVO

La Commissione tributaria regionale del Piemonte (sentenza n. 594/3/2021) si allinea con quanto in passato già affermato dalla Cassazione riguardo alla **non cumulabilità** tra **donazioni** e **successione ereditaria**. Anche se l'Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito questa modifica normativa, **introdotta dalla Legge n. 342/2000**, secondo gli esperti più autorevoli il cumulo in parola ha cessato la propria operatività con l'abolizione della tassazione per scaglioni di valore imponibile, per far posto all'aliquota unica. In pratica quindi **donazioni** e **successioni** sono **tassate ognuna nel proprio ambito**, usufruendo della **propria franchigia**. Si legga in proposito l'articolo del Sole-24 ore del 13.12.2021, a firma Angelo Busani. La Cassazione (sentenza n. 727/2021) ha inoltre precisato che, ai fini dell'imposta sulle **donazioni**, **non si tiene conto** di quelle **stipulate** nel periodo in cui l'**imposta di donazione non era vigente** o di quelle esenti dall'imposta di donazione.

DIRITTO DEL LAVORO: NOTIFICA LAVORO OCCASIONALE SOLO PER LE IMPRESE

Con la nota n. 29/2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro, in via interpretativa, **limita l'obbligo di comunicazione preventiva** dell'avvio dell'attività di **lavoratori autonomi occasionali** esclusivamente ai **committenti imprenditori**. Tale disposizione, introdotta dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021, riguarda quindi **tutti gli iscritti al Registro delle imprese** (imprese individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali, ed anche imprese agricole). Si ritiene applicabile l'obbligo di cui sopra **anche agli enti non commerciali**, pubblici o privati, iscritti al Repertorio economico amministrativo presso le Camere di commercio, che pongano in essere **attività di carattere commerciale o agricolo**; per questi ultimi, l'obbligo di comunicazione sussiste sia per l'ingaggio di lavoratori autonomi occasionali **impegnati in attività avente esclusiva rilevanza economica e commerciale** (nonché agricola), sia in **attività promiscua** (cioè, in parte afferente l'attività commerciale o agricola e in parte quella istituzionale). La precisazione dell'Ispettorato porta quindi anche a concludere che siano **esclusi dall'obbligo** di comunicazione, oltre ai soggetti privati e pubblici non esercenti attività d'impresa, i **soggetti esercenti attività di lavoro autonomo** (art. 2222 e 2229 del Codice civile), ivi compresi i liberi professionisti che producono i relativi redditi.

DIRITTO SOCIETARIO: ASSEMBLEE DA REMOTO PER SOCIETA' DI CAPITALI

L'art. 3 del D.L. n. 228/2021 ha prorogato **fino al 31.7.2022** il termine che consente alle società di capitali di svolgere assemblee con modalità emergenziali, in particolare mediante il **sistema di audio-video conferenza <totale>**. Il termine di cui sopra è da intendere per la **tenuta dell'assemblea**, non per la semplice convocazione. Si precisa che l'assemblea potrà tenersi in remoto **anche in deroga a clausole statutarie** che dispongano diversamente (sia per le società di capitali, sia per le cooperative). E' consentito inoltre che **non si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario od il notaio**. Il **voto** può essere espresso in **via elettronica** o **per corrispondenza**. Le società con **azioni quotate**, anche ove lo statuto disponga diversamente, possono nominare per le **assemblee ordinarie o straordinarie**, il cosiddetto **<rappresentante designato>**, cioè un **soggetto** cui i soci possono attribuire le **deleghe di voto**. Può addirittura essere prevista la partecipazione all'assemblea **esclusivamente tramite il <rappresentante designato>**.

DIRITTO SOCIETARIO: NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI - CAUSE DI INELEGGIBILITA'

In sede di **nomina degli amministratori** di S.p.A. e S.r.l., questi devono **dichiarare** (si presume in forma scritta) l'**inesistenza** a loro carico delle **cause di ineleggibilità**, previste dall'art. 2382 del Codice civile. La novità è stata introdotta dal D. Lgs. n. 183/2021, che ha integrato l'**art. 2383, I comma, del Codice civile**, aggiungendo il **secondo periodo**. Le cause di ineleggibilità (e di decadenza) indicate dal citato articolo sono le seguenti: **interdizione**,

inabilitazione, liquidazione giudiziale e condanna ad una pena che comporta l'**interdizione**, anche temporanea, **dai pubblici uffici** o l'**incapacità ad esercitare uffici direttivi**. Il presente obbligo si affianca a quello, da tempo in corso, per i sindaci, di cui all'art. 2400 del Codice civile.

DIRITTO SOCIETARIO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE

Le **dimissioni di un consigliere** di amministrazione di S.p.A. hanno effetto **solo se comunicate** per iscritto sia al **Consiglio**, sia al **Presidente del Collegio sindacale**, come prevede l'art. 2385, comma I, primo periodo, del Codice civile. **Diversamente** la procedura **non** può dirsi **perfezionata**, salvo che non si acquisisca la piena prova dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario cui la comunicazione non sia stata formalmente inviata. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nel provvedimento del 23.2.2021. Nel caso di specie, la richiesta d'iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione dalla carica veniva rigettata dal momento che le dimissioni dovevano ritenersi formalmente perfezionate solo con l'acquisizione della conoscenza da parte del Presidente del Collegio. La **ratio della legge**, che prevede due comunicazioni (al Consiglio ed al Presidente del Collegio), è spiegata nella circostanza che le stesse assolvono a **due funzioni diverse**: al C.d.A. ha **rilievo <endosocietario>** (per **consentire la cooptazione** del soggetto destinato a sostituire il dimissionario), mentre per il **Collegio ha valenza esterna**, per assolvere l'adempimento degli **obblighi pubblicitari**.

PATENT BOX: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2022

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2022, sono state apportate **rilevanti modifiche alla disciplina del Patent box**, che purtroppo risulta essere meno allettante rispetto a quanto previsto soli pochi mesi orsono da cd. Decreto Fiscale. In particolare, la Finanziaria 2022 prevede una **extra deduzione fiscale pari al 110%** dei costi di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali, quali **software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**. Restano invece **esclusi dall'agevolazione i marchi**, che in un primo tempo erano stati re introdotti, e il **know how**. È stato inoltre introdotto un **meccanismo di recapture**, che consente di agevolare anche i costi sostenuti negli esercizi precedenti rispetto a quello in cui il bene immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Infine, è stato **eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo, pertanto il medesimo costo potrà beneficiare sia del predetto credito di imposta sia della extra deduzione da Patent Box**, ovviamente qualora ne ricorrano tutti i presupposti. Le nuove disposizioni **decorrono dall'esercizio 2021**. I soggetti che hanno esercitato opzioni afferenti ai periodi d'imposta antecedenti al 2021 possono permanere nel "vecchio" regime o optare per il nuovo, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	20/01/22	31/12/21	31/12/20	CAMBI	20/01/22	31/12/21	31/12/20	SPREAD	20/01/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,56)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,134	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	136	136	108
6 mesi	(0,52)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	129,5	130,4	129,2				
1 anno	(0,47)	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.